



**Comune di Casciana Terme Lari**

*Provincia di Pisa*

**ORDINANZA SINDACALE N° 8 DEL 19 GIU. 2015**

OGGETTO: Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale.

**IL SINDACO**

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28.01.2014 e con Decreto Dirigenziale n. 935 del 10.03.2014;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;
- Visto la Legge 116 del 11.08.2014 ;
- Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11.06.2015 pubblicato sulla G.U. n. 136 del 15.06.2015 avente ad oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

**ORDINA**



- **il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**
- il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1<sup>^</sup>, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:
  - accensione di fuochi e carbonaie;
  - abbruciamento di residui vegetali;
  - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
  - accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
  - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

nei seguenti siti:

- 1) **nei boschi e nelle aree assimilate di cui all'art. 3 della Legge Forestale Toscana;**
  - 2) **negli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 66 della Legge Forestale Toscana;**
  - 3) **nella fascia di terreno contigua alle aree di cui ai precedenti punti 1, 2 di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;**
  - 4) **nei terreni incolti ed in quelli con presenza di stoppie o arbusti;**
- il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
  - ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podereale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;
  - ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

**Tali divieti vigono dal giorno 1 Luglio fino al giorno 31 Agosto compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.**

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa specifica prevista dall'Art. 82 e seguenti della Legge Regionale Toscana n. 39/2000.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti



del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120;

La Misericordia nel Comune di Lari tramite i propri Emergentisti e la Croce Rossa Italiana di Casciana Terme partecipano al servizio di prevenzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

- **SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**  
**n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO**
- **COP (Centro Operativo Provinciale) della Provincia di Pisa**  
**n.tel. 050-3160126 ATTIVO ORE 8/20 DAL 30.06.2014**


L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- Pronto intervento VV.F. **(n. Tel. 115);**
- Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari **(n. Tel. 0587/687102)**
- Emergentisti della Misericordia di Lari **(n.Tel. 0587 - 685088 )**
- Croce Rossa Italiana di Casciana Terme **(n.Tel. 366-3913862)**
- Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato **(n. Tel. 1515);**
- Pronto Intervento Carabinieri; **(n. Tel. 112);**
- Pronto intervento Polizia di Stato **(n. Tel. 113);**
- Pronto intervento Guardia di Finanza **(n. Tel. 117);**
- Stazione Carabinieri di Lari **(n. Tel. 0587 - 684115 );**
- Stazione Carabinieri di Casciana Terme **(n. Tel. 0587 - 646117 );**
- Comune di Casciana Terme Lari **(n. Tel. 0587/687511)**
- Polizia Locale Comando di Casciana Terme Lari **(n. Tel. 0587 - 686111 );**
- N. Tel. Mobile Polizia Locale  
Comando di Casciana Terme Lari **(n. 329/6503552 e 329/6503567 );**

In tal caso i suddetti organi devono procedere ad inoltrare la comunicazione al COP e/o al SOUP, come in precedenza riportati.

Il testo della presente ordinanza dovrà essere trasmesso a:

- ✓ Giunta Comunale;



- ✓ Servizi dell'Ente;
- ✓ Polizia Locale – Comando Territoriale del Comune di Casciana Terme Lari
- ✓ Croce Rossa Italiana di Casciana Terme;
- ✓ Misericordia nel Comune di Lari;
- ✓ Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari;

e per PEC a :

- ✓ Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V al seguente indirizzo [protcivile.prefpi@pec.interno.it](mailto:protcivile.prefpi@pec.interno.it);
- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo [com.pisa@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pisa@cert.vigilfuoco.it);
- ✓ Amm.ne Prov.le - Dipartimento Prog.ne Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo [protocollo@provpisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provpisa.pcertificata.it);
- ✓ Azienda U.S.L. n. 5 - Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo [protocollo@pec.usl5.toscana.it](mailto:protocollo@pec.usl5.toscana.it) e [dipartimentoprevenzione@pec.usl5.toscana.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.usl5.toscana.it);
- ✓ Corpo Forestale dello Stato al seguente indirizzo [cp.pisa@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.pisa@pec.corpoforestale.it);
- ✓ Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo [segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it);
- ✓ Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo [urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it);
- ✓ Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo [tpi26321@pec.carabinieri.it](mailto:tpi26321@pec.carabinieri.it);
- ✓ Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo [tpi29407@pec.carabinieri.it](mailto:tpi29407@pec.carabinieri.it)
- ✓ Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it)

Il testo della presente ordinanza dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Nell'intento di fare opera di prevenzione e al fine di educare a corretti comportamenti nei confronti degli incendi e del fuoco si riporta il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio> per la consultazione di specifica documentazione in materia.



Mirko Terreni